



## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

N. 40 del Reg. del 10/3/2017	OGGETTO: canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione tariffe per l'anno 2017.
---------------------------------	--

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Dieci del mese di Marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale riunita con la presenza dei Signori:

Presente - Assente

Sindaco	Maciucchi Claudia	X	
Vice Sindaco	Galloni Luca		X
Assessore	Gazzella Elio	X	
Assessore	Morichelli Chiara	X	
Assessore	Simeoni Alessia	X	

Risultano assenti gli Assessori: Luca Galloni.

Presiede la Dott.ssa Claudia Maciucchi in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Walter Gaudio.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, sulla proposta di deliberazione:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

*“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.*

**Visto** il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 21/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 24, il quale riporta le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

**Visto** l'art.2 comma 2 del Regolamento sulla gestione degli Arenili, approvato con D.C.C. nr. 14/2010 e successiva modifica con D.C.C. nr. 39/2012;

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 75 del 12.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**Dato atto che**, avendo il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Richiamato** l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, determinare le tariffe per l'applicazione del canone da applicare dal 1 gennaio 2017;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il vigente Regolamento sulla Gestione degli Arenili;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente.

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

**DELIBERA**

**DI** confermare per l'anno 2017 le medesime tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'anno 2016 riportate in Euro nell'art. 24 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche distinte nel seguente modo:

<b>tipo di occupazione</b>	<b>I categoria</b>	<b>II categoria</b>
suolo.....	3,10	euro.....0,92 euro
soprassuolo e sottosuolo.....	3,10	euro.....0,92 euro

**Di** fissare l'importo per l'occupazione del suolo pubblico concernente gli arenili in €. 6,00 al mq annui;

**DI** stimare il gettito del canone di occupazione spazi ed e aree pubbliche per l'anno 2017, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate, in € 30.489,00 per le occupazioni fisse e in € 35.000,00 per le occupazioni temporanee;

**DI** allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, così come disposto dall'art.172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2017 ed i suoi allegati

Con votazione separata ed all'unanimità

### **DELIBERA**

**DI** rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO

**Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 10.03.2017**

**OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.  
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario  
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

---

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico/Finanziario  
Dott. ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

Letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
(Dott.ssa Claudia Maciucchi)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Walter Gaudio)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 167

Addì 16.3.2017

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE  
(Dott. Vincenzo Zisa)

---

**CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 16.3.2017;
- b) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 con nota n. 3897 del 16.3.2017 ;
- c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 10.3.2017 ;

Il Segretario Generale  
Dott. Walter Gaudio